



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 2 del registro

Data 5 gennaio 2020

Oggetto: Art. 14 della L.r. 7/1992 e s.m.i.: nomina del dott. Nicola Vernuccio quale esperto del Sindaco a titolo gratuito.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di gennaio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Rosario Rizzolo, Sindaco del Comune;

Atteso che, ai sensi dell'art.14 della legge regionale 26/08/1992,n.7 (modificato dall'art.41, comma 3, della l.r.26/1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 6/1997), il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza;

Rilevato che detti incarichi non costituiscono rapporto di pubblico impiego, potendo, per converso, assumere la forma dell'incarico professionale;

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti,e, in particolare, la sentenza della Corte dei Conti,Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n.3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana n.334/2008,e, dato atto che, con le sentenze citate il Giudice Contabile ha affermato:

1. che è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di *"regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative"*;
2. che il Sindaco, pertanto ,al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della

Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

3. che vi è differenza ontologica tra le "*collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità*" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale n. 48/1991, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;

4. che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il Capo dell'Amministrazione Comunale di verificare preventivamente la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

Ribadito che lo scrivente Sindaco intende conferire un incarico fiduciario a titolo gratuito ad un esperto in discipline economico-finanziarie-amministrative relativamente: a) alle materie di competenza del Sindaco; b) alle strategie di programmazione e pianificazione dello sviluppo territoriale;

Rilevato che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

Precisato che, tuttavia, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

Visto il curriculum del dott. Nicola Vernuccio, il quale all'uopo interpellato, ha manifestato disponibilità ad assumere l'incarico di esperto del Sindaco a titolo gratuito, e dato atto che in capo al medesimo sussistono i requisiti culturali e professionali adeguati al conferendo incarico;

Dato atto che l'apporto del suddetto, nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche prima specificate, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività della stessa contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;

Preso atto che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da parte del dott. N. Vernuccio, nella quale sono contenute le dichiarazioni relative all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs.8 aprile 2013,n.39, dettante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità per incarichi presso le pubbliche amministrazioni, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;
- l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia,

Determina

1. Di conferire al Dott. Nicola Vernuccio, nato l'11.12.1964 a Palermo e residente in Palermo, Via Principe di Palagonia n. 6 l'incarico a titolo gratuito di esperto del Sindaco, estraneo all'Amministrazione Comunale, nelle discipline economico-finanziarie-amministrative relativamente: a) alle materie di competenza del Sindaco; b) alle strategie di programmazione e pianificazione dello sviluppo territoriale, secondo l'allegato disciplinare di incarico che non costituisce rapporto di pubblico impiego;

2. Di dare atto che l'incarico si intende conferito a titolo gratuito ed avrà la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare, salvo eventuale proroga;

3. Di dare atto che l'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco;

4. Di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico

Misilmeri 05.01.2021

Il Sindaco
F.to: dott. Rosario Rizzolo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 05.01.2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 05.01.2021 al 20.01.2021
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 21.01.2021**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 05.01.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
